



Ministero dell'Istruzione,
dell'Università
e della Ricerca



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Convitto Nazionale Statale
"P. Galluppi" Catanzaro
Member of UNESCO
Associated Schools

CONVITTO NAZIONALE "P. GALLUPPI"

CON ANNESSE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I GRADO E LICEO CLASSICO

CORSO MAZZINI, 51 – 88100 Catanzaro

Telefono: 0961/741155

Cod. Mecc.: CZVC01000A – E-mail: czvc01000a@istruzione.it – czvc01000a@pec.istruzione.it

C.F. Convitto: 80003060797 - C.F. Scuole annesse: 97036480792

www.convittogalluppicz.edu.it

**PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA ED INSERIMENTO
DEGLI ALUNNI ANTICIPATARI
E
DEGLI ALUNNI ANNI 3 NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

(Approvato dal Collegio dei Docenti integrato nella seduta del 02/09/2026 e dal CS nella seduta del
11/09/2026)



1. Premessa

La scuola dell'infanzia costituisce il primo segmento del percorso educativo e scolastico e concorre alla formazione integrale della persona, promuovendo lo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini, nonché l'acquisizione progressiva dell'autonomia, la capacità di relazione, la creatività e l'apprendimento. L'accoglienza rappresenta un momento fondamentale della vita scolastica e richiede particolare attenzione alla relazione tra bambino, famiglia e scuola. Essa viene progettata nel rispetto dei tempi individuali di crescita e di adattamento, valorizzando le differenze personali e familiari e favorendo la costruzione di un clima educativo sereno, inclusivo e rispettoso.

Il presente Protocollo definisce criteri generali e modalità organizzative per l'accoglienza e l'inserimento dei bambini nella scuola dell'infanzia, con particolare riferimento ai bambini ammessi alla **frequenza anticipata**.

Il Protocollo costituisce uno strumento organizzativo e pedagogico di carattere generale. Le modalità concrete di attuazione possono essere adattate alle caratteristiche dei singoli plessi, delle sezioni, delle risorse disponibili e alle esigenze educative dei bambini, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle disposizioni normative vigenti.

2. Riferimenti normativi

Il presente Protocollo è adottato nel rispetto della normativa vigente in materia di scuola dell'infanzia e, in particolare:

- del **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89**, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento all'articolo 2;
- del **D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81**, in materia di organizzazione della rete scolastica, formazione delle classi e costituzione degli organici;
- del **D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65**, concernente l'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni;
- delle **Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione**, nonché delle successive disposizioni ministeriali di aggiornamento;
- della normativa vigente in materia di inclusione scolastica, tutela dei minori, responsabilità genitoriale, sicurezza e salute;
- delle disposizioni ministeriali annualmente emanate in materia di iscrizioni e delle eventuali ulteriori disposizioni dell'Amministrazione scolastica competenti per materia.

Il riferimento alla normativa vigente deve intendersi dinamico: eventuali disposizioni legislative, regolamentari o amministrative successive prevalgono sulle disposizioni del presente Protocollo.

3. Età di accesso alla scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia accoglie ordinariamente le bambine e i bambini che compiono **tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento**.

Su richiesta dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale, possono essere iscritti anche i bambini che compiono tre anni **entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento**, secondo la disciplina della frequenza anticipata prevista dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 89/2009.

Non è consentita l'iscrizione alla scuola dell'infanzia dei bambini che compiono tre anni successivamente al 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, anche in presenza di disponibilità di posti. Le disposizioni ministeriali annuali sulle iscrizioni possono precisare modalità e termini della relativa procedura.

4. Frequenza anticipata

L'ammissione alla frequenza anticipata è subordinata alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 89/2009.

In particolare, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è subordinato:

- alla disponibilità dei posti;
- all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni;

- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del **Collegio dei docenti**, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Le predette condizioni costituiscono i presupposti normativi per la frequenza anticipata. Il presente Protocollo non introduce ulteriori requisiti giuridici di ammissione.

In particolare, il possesso di un determinato livello di autonomia personale, l'autonomia nell'uso dei servizi igienici, la capacità di consumare il pasto autonomamente o la capacità di separarsi dalle figure familiari di riferimento **non costituiscono condizioni ulteriori di ammissione alla frequenza anticipata**.

Tali aspetti possono tuttavia essere considerati, in un'ottica esclusivamente pedagogica e organizzativa, nella definizione dei tempi e delle modalità di inserimento.

5. Valutazione pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità dell'accoglienza

La frequenza anticipata richiede una particolare attenzione educativa, in considerazione della minore età dei bambini interessati.

Il Collegio dei docenti, nell'ambito delle proprie competenze, definisce i criteri generali per l'accoglienza, la gradualità dell'inserimento e l'organizzazione delle attività, tenendo conto delle caratteristiche degli ambienti, dell'organizzazione delle sezioni, delle risorse professionali disponibili e delle esigenze educative proprie della fascia di età.

La valutazione pedagogica e didattica prevista dalla normativa riguarda **i tempi e le modalità dell'accoglienza** e non si configura come una valutazione delle capacità del singolo bambino finalizzata a stabilire il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.

L'accoglienza deve pertanto essere improntata a criteri di:

- gradualità;
- flessibilità;
- personalizzazione;
- continuità educativa;
- collaborazione con la famiglia;
- rispetto dei tempi individuali di sviluppo.

L'organizzazione scolastica deve evitare sia una gestione meramente assistenziale sia un'eccessiva anticipazione degli apprendimenti e delle richieste educative proprie delle successive fasi del percorso scolastico.

6. Modalità di inserimento dei bambini anticipatari

L'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata viene organizzato secondo modalità graduali e flessibili, compatibilmente con l'organizzazione della scuola e con le risorse disponibili.

Nella fase iniziale può essere prevista una permanenza giornaliera di durata ridotta, progressivamente incrementabile sulla base dell'osservazione pedagogica effettuata dai docenti e del confronto con la famiglia.

La durata della permanenza non viene pertanto predeterminata in modo rigido dal presente Protocollo.

L'eventuale articolazione flessibile dell'orario nella fase iniziale costituisce una misura organizzativa ed educativa finalizzata a favorire un inserimento sereno e progressivo.

Essa non determina una modifica permanente dell'orario scolastico prescelto dalla famiglia né costituisce un diritto a una specifica articolazione oraria.

L'orario di funzionamento della scuola dell'infanzia resta quello previsto dalla normativa vigente e dall'organizzazione dell'istituzione scolastica.

Il D.P.R. n. 89/2009 prevede ordinariamente 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50 ore e, su richiesta delle famiglie, di riduzione a 25 ore settimanali nella fascia antimeridiana.

7. Autonomia personale e cura

L'autonomia personale costituisce un importante obiettivo educativo della scuola dell'infanzia e viene promossa nel rispetto dell'età e dei tempi individuali di sviluppo.

I docenti, in collaborazione con la famiglia, individuano le modalità educative e organizzative più appropriate per accompagnare progressivamente il bambino verso una maggiore autonomia.

La scuola opera nel rispetto delle proprie competenze e delle risorse professionali e organizzative disponibili.

8. Servizio di refezione

Il servizio di refezione viene organizzato secondo le modalità stabilite dall'istituzione scolastica e dal soggetto competente per la gestione del servizio.

La partecipazione alla refezione costituisce parte dell'organizzazione della giornata scolastica secondo il modello orario previsto e secondo le modalità applicabili al singolo plesso.

Le eventuali difficoltà del bambino nella gestione del pasto vengono considerate nell'ambito del percorso di inserimento e affrontate, ove necessario, attraverso il confronto con la famiglia.

Eventuali esigenze alimentari specifiche, allergie, intolleranze o altre necessità documentate sono gestite secondo le procedure previste dalla normativa e dall'organizzazione del servizio.

9. Accoglienza dei bambini di tre anni

Per i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, l'inserimento avviene ordinariamente dall'inizio dell'anno scolastico, secondo il calendario e le modalità organizzative definite dall'istituzione scolastica.

Anche per tali bambini l'accoglienza viene realizzata secondo criteri di gradualità e personalizzazione.

La scuola può prevedere, nella fase iniziale, modalità organizzative finalizzate a favorire il distacco dalla famiglia e la progressiva conoscenza dell'ambiente scolastico.

La durata e le modalità concrete del periodo di inserimento possono essere adattate alle esigenze educative dei bambini e all'organizzazione dei singoli plessi.

10. Rapporto con le famiglie

L'accoglienza costituisce un momento privilegiato di collaborazione tra scuola e famiglia.

Prima dell'inizio della frequenza, o comunque nella fase iniziale dell'inserimento, la scuola può prevedere incontri con i genitori o con gli esercenti la responsabilità genitoriale, finalizzati alla conoscenza del bambino, alla condivisione delle informazioni utili e alla presentazione dell'organizzazione scolastica.

La collaborazione con la famiglia è orientata a favorire un inserimento sereno, graduale e coerente con i bisogni educativi del bambino.

Le informazioni raccolte sono utilizzate esclusivamente per finalità educative e organizzative e sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

11. Osservazione e monitoraggio dell'inserimento

Durante il periodo di inserimento i docenti osservano il comportamento del bambino, le modalità di relazione con gli adulti e con i coetanei, la partecipazione alle attività, i tempi di adattamento all'ambiente scolastico e il progressivo sviluppo dell'autonomia.

L'osservazione ha finalità esclusivamente educativa e organizzativa e consente ai docenti di modulare, ove necessario, le modalità dell'accoglienza.

Il monitoraggio viene effettuato nel rispetto dei tempi individuali e senza trasformare l'inserimento in una procedura di selezione.

Qualora emergano particolari esigenze educative, i docenti si confrontano con la famiglia e, nel rispetto delle competenze istituzionali, valutano le eventuali misure organizzative e pedagogiche necessarie.

12. Ruolo dei docenti e del coordinamento di plesso

I docenti delle sezioni interessate attuano le modalità operative di accoglienza nel rispetto dei criteri generali deliberati dagli organi competenti.

Il coordinatore di plesso favorisce il raccordo tra i docenti, la famiglia e gli altri soggetti coinvolti nell'organizzazione del servizio.

Le decisioni vengono assunte nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi organi dell'istituzione scolastica.

Il presente Protocollo non attribuisce ai singoli docenti, ai coordinatori di plesso o ad altri soggetti poteri ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente e dagli atti organizzativi dell'istituto.

13. Competenze del Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti esercita le competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente.

Con specifico riferimento alla frequenza anticipata, il Collegio definisce la valutazione pedagogica e didattica dei **tempi e delle modalità dell'accoglienza**, in conformità all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 89/2009.

Il Collegio può inoltre definire criteri generali di carattere pedagogico e didattico utili a garantire uniformità di comportamento all'interno dell'istituzione scolastica.

Le determinazioni del Collegio non possono introdurre condizioni di ammissione o di esclusione ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

14. Competenze del Rettore-Dirigente scolastico

Il Rettore-Dirigente scolastico assicura l'attuazione del presente Protocollo nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti.

Il Rettore-Dirigente scolastico provvede agli adempimenti organizzativi e amministrativi necessari all'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali e garantisce che le procedure di iscrizione, accoglienza e inserimento siano svolte nel rispetto della normativa.

Il Rettore-Dirigente scolastico può adottare gli atti organizzativi necessari alla concreta applicazione del Protocollo, tenendo conto delle caratteristiche dell'istituzione scolastica, dei plessi, delle sezioni, delle risorse disponibili e delle disposizioni dell'Amministrazione scolastica.

15. Organizzazione dell'orario

L'organizzazione dell'orario della scuola dell'infanzia è definita dall'istituzione scolastica nel rispetto della normativa vigente, delle richieste delle famiglie, dell'organico assegnato, delle risorse disponibili e delle deliberazioni degli organi competenti.

Il presente Protocollo non individua orari giornalieri rigidi per l'inserimento dei bambini, in quanto tali modalità possono essere modificate in relazione alle esigenze organizzative dell'istituto e alle caratteristiche dei singoli plessi.

In particolare, eventuali indicazioni relative alla durata della permanenza durante la fase iniziale dell'inserimento sono da intendersi come **criteri organizzativi flessibili** e non come disposizioni inderogabili.

16. Principi educativi

L'accoglienza è finalizzata a creare un ambiente nel quale ogni bambino possa sviluppare progressivamente:

- sicurezza e fiducia;
- autonomia;
- capacità relazionali;
- capacità di comunicazione;
- curiosità e partecipazione;
- capacità di esplorazione e di apprendimento.

L'azione educativa valorizza il gioco, la relazione, l'esperienza diretta, l'esplorazione e la partecipazione alla vita della sezione.

La scuola rispetta i tempi individuali di sviluppo evitando richieste non adeguate all'età e promuovendo un'esperienza educativa coerente con le caratteristiche proprie della scuola dell'infanzia.

17. Continuità educativa

L'accoglienza viene realizzata, ove possibile, in un'ottica di continuità educativa con la famiglia e con i servizi educativi eventualmente frequentati dal bambino, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e delle competenze dei diversi soggetti.

La scuola favorisce il raccordo tra i diversi momenti del percorso educativo, promuovendo condizioni di continuità e coerenza nell'interesse del bambino.

18. Clausola di flessibilità organizzativa

Le procedure indicate nel presente Protocollo rappresentano **criteri generali di riferimento** e non devono essere interpretate come procedure rigide o immutabili.

Le modalità concrete di accoglienza possono essere adattate:

- alle caratteristiche dei singoli bambini;
- alle esigenze delle sezioni;
- alle caratteristiche dei plessi;
- alle risorse professionali disponibili;
- agli spazi e alle dotazioni;
- all'organizzazione del servizio;
- alle eventuali disposizioni dell'Amministrazione scolastica.

Tali adattamenti devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e delle competenze degli organi dell'istituzione scolastica.

19. Clausola di salvaguardia normativa

Il presente Protocollo ha natura **organizzativa, pedagogica e orientativa**.

Le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate in modo da introdurre obblighi, requisiti, limitazioni o cause di esclusione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente.

In caso di contrasto tra una disposizione del presente Protocollo e una norma di legge, un regolamento, un atto avente forza normativa o una disposizione dell'Amministrazione scolastica competente, **prevale la disposizione di fonte superiore**.

Le disposizioni ministeriali annuali in materia di iscrizioni disciplinano le modalità, i termini e gli adempimenti relativi alle singole procedure di iscrizione e si applicano, per quanto di competenza, anche alle disposizioni del presente Protocollo.

Pertanto, il presente documento **non necessita di essere modificato ogni anno** per recepire le scadenze amministrative delle iscrizioni, salvo che intervengano modifiche normative o organizzative tali da rendere necessario un suo aggiornamento.

La disciplina relativa alle iscrizioni viene pertanto recepita annualmente mediante gli atti e le comunicazioni adottati dall'istituzione scolastica sulla base delle disposizioni ministeriali vigenti.

20. Entrata in vigore e durata

Il presente Protocollo entra in vigore a decorrere dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti.

Esso mantiene la propria efficacia **fino a nuova approvazione o modifica**, salvo adeguamenti resi necessari da sopravvenute disposizioni normative, regolamentari o amministrative.

Eventuali modifiche normative che incidano direttamente sulle procedure disciplinate dal presente Protocollo si intendono automaticamente prevalenti sulle disposizioni interne incompatibili, anche nelle more dell'adozione formale di una nuova versione del documento.